

> **CLAUSOLE VESSATORIE
E CALUSOLE PRESUNTE VESSATORIE**

I nuovi articoli del codice civile hanno lo scopo di tutelare il consumatore dalle clausole vessatorie eventualmente contenute nei contratti. Sono *vessatorie le clausole* che determinano a carico del consumatore "un significativo squilibrio" dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ex art. 1469-bis, 1° co., ma sono previste anche le clausole presunte vessatorie, ex art. 1469-bis 3° co., che cioè sono efficaci soltanto nel caso in cui venga data la prova che non sono state "oggetto di trattativa individuale".

> **LA PROVA DELLE TRATTATIVE**

Lo svolgimento della trattativa ha rilievo senz'altro preminente nella nuova disciplina delle clausole vessatorie. Non è tuttavia agevole individuare i requisiti per poter affermare che una clausola è stata "trattata" e ancor meno fornirne la prova.

In ordine al primo punto si ha trattativa anche quando le parti, dopo aver discusso possibili modifiche, tengano fermo il testo originario proposto da uno dei contraenti. Più genericamente si deve ravvisare una negoziazione qualora la clausola sospetta sia stata oggetto di discussione tra le parti con ciò intendendo la possibilità, pur se non tradotta in concreto risultato, di eliminare o modificare tale clausola e, conseguentemente, possa dirsi frutto di una corretta e libera determinazione.

Relativamente alla *prova della intercorsa trattativa*, l'art. 1469-ter fa gravare sul professionista l'onere di provare la negoziazione nel caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari. Dunque, nell'ipotesi di un contratto per adesione stipulato senza il ricorso a moduli e formulari si ha una inversione dell'onere della prova, spetterà dunque al consumatore provare il contrario. Ne consegue che, per la stipula di un singolo contratto, il professionista probabilmente si guarderà bene dall'impiegare un modulo. Ne consegue altresì - circostanza ben più grave - che a nulla rileverà la dimostrazione dello squilibrio di una clausola ovvero che la vessatorietà sia presunta, se il consumatore non proverà il difetto di negoziazione di essa.

> **CONTENUTO DEL CONTRATTO: VALUTAZIONE
DEL "SIGNIFICATIVO SQUILIBRIO" E CONSEGUENZE**

Abbiamo detto che *devono essere considerate vessatorie le clausole che "determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"*. Da ciò discende evidentemente che il giudice è chiamato a valutare se il contratto nel suo complesso possa dirsi equilibrato.

Tale penetrante potere attiene quindi all'interpretazio-

ne del contratto nel suo complesso, pur se ai fini della valutazione della singola clausola.

Chiaro in tal senso l'art. 1469-ter che, nel dettare i criteri in base ai quali accertare la vessatorietà, impone di tener conto "della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e di far riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende".

Occorre inoltre sottolineare che l'attribuzione al giudice del generale potere di controllo di cui si è detto è strumentale rispetto alla valutazione dell'eventuale vessatorietà di una singola clausola; in altri termini, a fronte di un ampio potere interpretativo, vi è un limitato potere correttivo, con una sostanziale salvezza, quindi, dell'assetto di interessi originario e dell'autonomia privata.

> **CHIAREZZA E COMPRESIBILITA'
DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

L'art.1496-quater prevede che "nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile".

La mancanza di tali due requisiti, chiarezza e comprensibilità, non comporta la vessatorietà automatica, ma denota la necessità di un giudizio valutativo della sussistenza di essa, pur sempre intesa quale "significativo squilibrio".

In sostanza il contenuto di una clausola non redatta in

